

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA

## SOGIN S.p.A.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato dall'Assemblea degli Azionisti il 20/07/2016 per gli esercizi 2016-2018

Presidente	Prof. Ing. Marco Enrico Ricotti
Amministratore Delegato	Ing. Luca Desiata
Consiglieri	Dott.ssa Patrizia Feletig Prof. Avv. Fabiana Massa Dott. Alessandro Portinaro

### COLLEGIO SINDACALE

Nominato dall'Assemblea degli Azionisti il 14 luglio 2017 per gli esercizi 2017-2019

Sindaci effettivi	Dott. Pietro Voci, Presidente (Cessato dalla carica il 9/02/2018 *) Dott. Luigi La Rosa (Presidente dal 9/08/2018) (**) Dott.ssa Angela Daniela Ianni Dott. Salvatore Lentini (Sindaco effettivo dal 9/08/2018)
Sindaci supplenti	Dott. Maurizio Accarino Dott.ssa Luisa Foti (Sindaco effettivo dal 9/02/2018 e cessata dalla carica il 9/08/2018)

(\*) Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Voci, ha rassegnato, per motivi personali, le dimissioni dalla carica sociale il 9/2/2018.

(\*\*) Ai sensi dell'art. 2401 c.c., la Presidenza è stata assunta, dal 9/2/2018 fino all'Assemblea del 9/8/2018, dal Sindaco effettivo, Dott. La Rosa. La predetta Assemblea del 9/8/2018 ha integrato i componenti del Collegio Sindacale e nominato Presidente il Dott. La Rosa.

### SOCIETA' DI REVISIONE

Incarico affidato dall'Assemblea degli azionisti il dal 4 agosto 2017 per gli esercizi 2017-2019

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.

Relazione sulla gestione del Gruppo Sogin e Bilancio d'esercizio Sogin S.p.A. al 31 dicembre 2018

**SOMMARIO**


<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SOGIN 2018.....</b>	<b>11</b>
Costituzione e compiti istituzionali.....	12
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin S.p.A.....	15
Controllo della Corte dei Conti .....	17
Sistema di riconoscimento dei costi della Commessa nucleare .....	17
Sistema di riconoscimento dei costi della Commessa Deposito Nazionale .....	19
Corrispettivi per il Servizio Integrato .....	19
Andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Sogin.....	20
Decommissioning e chiusura del Ciclo del Combustibile (Commessa nucleare) .....	24
Decommissioning.....	26
Chiusura del ciclo del Combustibile .....	37
Deposito nazionale e Parco Tecnologico .....	39
Altre Attività.....	40
Adempimenti previsti dall'Art. 19 D. Lgs. 175/2016 .....	42
Risorse Umane .....	43
Consistenza del personale di Gruppo .....	43
Formazione delle risorse umane del Gruppo Sogin .....	44
Sviluppo delle risorse umane del Gruppo Sogin .....	44
Sistemi di incentivazione del Gruppo Sogin .....	44
Relazioni industriali del Gruppo Sogin .....	45
Attività di ricerca e sviluppo .....	45
Azioni proprie .....	45
Rapporti con Parti Correlate .....	46
Prevedibile evoluzione della gestione .....	46
Sogin S.p.A.....	46
Nucleco S.p.A.....	47
Termini per l'approvazione del Bilancio .....	47
<b>BILANCIO D'ESERCIZIO DI SOGIN S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2018.....</b>	<b>49</b>
Stato Patrimoniale.....	50
Conto Economico .....	52
Rendiconto finanziario .....	53
<b>NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>54</b>
Struttura e contenuto del bilancio .....	54
Principi generali di redazione del bilancio .....	55
Rilevazione contabile dei ricavi nucleari .....	55
Criteri di valutazione.....	57
Immobilizzazioni immateriali.....	57
Immobilizzazioni materiali.....	57
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali .....	58
Immobilizzazioni finanziarie .....	58
Rimanenze.....	58
Rimanenze di lavori in corso su ordinazione .....	59
Crediti .....	59
Disponibilità liquide.....	60
Ratei e risconti attivi e passivi .....	60
Fondi per rischi ed oneri .....	60
Trattamento di fine rapporto .....	60
Debiti .....	60
Acconti nucleari.....	61
Operazioni, attività e passività in valuta estera.....	61
Impegni, garanzie e passività potenziali .....	61
Ricavi e costi .....	61

## SOMMARIO

Ricavi per prestazioni connesse all'attività nucleare .....	61
Ricavi per prestazioni connesse con le altre attività .....	62
Altri ricavi e proventi .....	62
Contributi in conto impianti .....	62
Dividendi .....	62
Imposte sul reddito di esercizio .....	62
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	62
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società .....	62
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati .....	63
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale .....	63
Informazioni relative a eventuali vincoli su disponibilità finanziarie .....	63
Informazioni relative a eventuali accordi per riacquistare o rivendere beni precedentemente venduti o acquistati .....	63
Presentazione degli schemi di bilancio .....	63
Commenti allo Stato Patrimoniale - Attivo .....	64
Immobilizzazioni .....	64
Attivo Circolante .....	69
Ratei e risconti attivi .....	74
Commenti allo Stato Patrimoniale - Passivo .....	75
Patrimonio Netto .....	75
Fondi per Rischi e Oneri .....	76
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato .....	78
Debiti .....	78
Ratei e Risconti Passivi .....	82
Impegni, garanzie e altre passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale .....	83
Commenti al Conto Economico .....	84
Valore della Produzione .....	84
Costi della Produzione .....	89
Proventi e oneri finanziari .....	94
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .....	95
Adempimenti ex art. 1, commi 125-127, Legge 124/2017 .....	97
Commenti al Rendiconto Finanziario .....	98
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	99
Proposta di deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio 2018 .....	100



**RELAZIONE  
SULLA GESTIONE  
DEL GRUPPO  
SOGIN 2018**



Relazione sulla gestione del Gruppo Sogin e Bilancio d'esercizio Sogin S.p.A.  
al 31 dicembre 2018

La presente relazione sulla gestione riferita all'esercizio 2018 è stata predisposta dagli amministratori in accompagnamento al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato, riferiti allo stesso esercizio.

## COSTITUZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI



**SOGIN S.P.A.**

SO.G.I.N. – Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni (di seguito anche “Sogin S.p.A.” e/o la “Società”) è una Società costituita il 31 maggio 1999 da ENEL S.p.A. in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, per lo svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti.

La Società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Con atto del 29 ottobre 2000, all’esito della perizia di stima redatta dai periti nominati dal Tribunale di Roma, ENEL S.p.A. ha trasferito a SO.G.I.N. S.p.A., con efficacia a decorrere dal 1° novembre 2000, il ramo d’azienda nucleare, il relativo personale dipendente, le attività e le passività ed i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili al predetto ramo d’azienda. Il 3 novembre 2000, ENEL S.p.A. ha trasferito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), a titolo gratuito, mediante girata, la titolarità delle azioni costituenti l’intero capitale sociale di SO.G.I.N. S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del citato D.Lgs. n. 79/1999.

In attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 14 febbraio 2003, dell’O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 e delle ordinanze emesse dal Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari, sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.A. le licenze degli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di FN S.p.A. e di Enea (Bosco Marengo, Saluggia, Casaccia e Trisaia) e le attività per il loro smantellamento.

Nell’anno 2005, SO.G.I.N. S.p.A. ha acquistato, da FN S.p.A., il ramo d’azienda nucleare.

L’art. 17, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, concernente la “attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”, individua SO.G.I.N. S.p.A. quale Operatore nazionale, attribuendole il compito di: garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un

periodo di almeno cinquanta anni, mantenendo per le predette attività una contabilità separata; rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l’immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica.

L’art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 153 - concernente le “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015” - prevede che i beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore nazionale o al Servizio Integrato, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45).

Nell’ambito del predetto compito istituzionale, si evidenzia che è stato stipulato nel 2012, rinnovato nel 2015 e nel 2018, per un ulteriore triennio, tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e SO.G.I.N. S.p.A., un “Protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza di sorgenti radioattive orfane”.

Con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. è stato attribuito a SO.G.I.N. S.p.A. l’ulteriore compito istituzionale della localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Infine, ai sensi del comma 538, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

Relazione sulla gestione del gruppo Sogin 2018

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", dal 1° gennaio 2018 è stata trasferita a SO.G.I.N. S.p.A. la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1, sito presso il C.C.R. di Ispra -Varese, per lo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo transattivo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, stipulato il 27 novembre 2009, prevedendo la copertura finanziaria a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica.

Le principali attività istituzionali della Società sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:

- mantenimento in sicurezza, decommissioning, gestione dei rifiuti radioattivi prodotti da centrali e impianti in dismissione sul territorio nazionale e chiusura del ciclo del combustibile nucleare;
- localizzazione, progettazione e realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale;
- attività a carico dell'Operatore nazionale del Servizio Integrato, che vengono svolte dalla Società, anche con la collaborazione della controllata Nucleco S.p.A.

Le predette attività sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. Nello svolgimento delle proprie attività, SO.G.I.N. S.p.A. adotta un approccio responsabile e sostenibile e cura una costante attività di Stakeholder Engagement, fondata su processi strutturati di coinvolgimento, nelle tematiche di maggiore rilievo dei propri interlocutori, locali, nazionali e internazionali e per conoscerne le esigenze e tradurle in iniziative responsabili dirette a soddisfarli.

La Società, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della legge 23 agosto 2004, n. 239, di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, su parere conforme del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 103, della medesima legge, ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Società svolge, in regime di separazione contabile, anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero (comma 103).

Le predette attività sono incluse nell'oggetto sociale e, relativamente alle attività per terzi, disciplinate dagli indirizzi strategici operativi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 2 dicembre 2004 (art. 3, comma 1).

Nel competente Registro delle Imprese sono iscritti tutti i dati relativi alla Società, incluso lo statuto sociale, l'assetto dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, nonché le procure generali rilasciate e quelle revocate, come da

certificato camerale pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.

SO.G.I.N. S.p.A. è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, anche se l'intero capitale sociale è nelle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve attenersi agli indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

SO.G.I.N. S.p.A., tuttavia - in ragione dei compiti istituzionali attribuitigli, della titolarità di diritti speciali ed esclusivi nei settori ex esclusi (energia elettrica, attualmente "settori speciali"), della predetta qualificata partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - è soggetta, riguardo ad alcune attività, a disposizioni normative di matrice pubblicistica, che costituiscono deroga alla disciplina privatistica propria delle società di diritto comune.

La predetta natura non è stata modificata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".


Sulla base delle disposizioni contenute nel predetto decreto, SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi come "società a controllo pubblico" e "società a partecipazione pubblica", non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere qualificata società strumentale o "in house". Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la Società non è ricompresa nell'elenco delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato, definito dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

SO.G.I.N. S.p.A. è, quindi, tenuta ad applicare le disposizioni relative alle "società a controllo pubblico" e "società a partecipazione pubblica", ad eccezione di quelle contenute nell'art. 4, in ragione della ricomprensione del Gruppo Sogin (Sogin S.p.A. e Nucleco S.p.A.) tra le società espressamente escluse, indicate nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 26, comma 2) e s.m.i..

Un'ulteriore specifica eccezione per SO.G.I.N. S.p.A. è costituita dalla permanenza di un Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque componenti, così come previsto dall'art. 7, comma 23, del D.L. n. 78, del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituisce disposizione speciale, espressamente fatta salva dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Al riguardo, infatti, il citato D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 1, comma 4, lettera a), fatte salve "le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

La Società, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., rimane tenuta all'osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle



Relazione sulla gestione del Gruppo Sogin e Bilancio d'esercizio Sogin S.p.A.  
al 31 dicembre 2018

quali assume (anche) specifiche ulteriori qualificazioni giuridiche, tra cui si segnalano le seguenti:

- ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", la Società quale ente aggiudicatore (in quanto organismo di diritto pubblico) è tenuta all'applicazione delle procedure di evidenza pubblica dei settori speciali, per gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto le attività istituzionali, nonché le attività ad esse strettamente strumentali. La Società deve, invece, applicare le disposizioni dei "settori ordinari" in merito all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture afferenti ad attività non strumentali e non direttamente collegate con le attività istituzionali;
- ai sensi dell'art. 2-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", SO.G.I.N. S.p.A. è compresa tra le società in controllo pubblico, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.); ai sensi dell'art. 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi quale "ente di diritto privato in controllo pubblico" ed è sottoposta a controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale proprietario di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dal decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

La qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, degli organismi interni e dei dipendenti della Società.

Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di servizio pubblico e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni ed i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e prestazioni d'opera meramente materiali – sono da qualificarsi quali "incaricati di pubblico servizio" ed assumono ogni relativa responsabilità, civile, amministrativa e penale.

Riguardo alle funzioni certificative ed a quelle svolte ai fini della sicurezza nazionale, il vertice, i responsabili delle strutture ed i relativi funzionari, operano quali pubblici ufficiali.

Inoltre, i componenti l'organo di amministrazione, i consiglieri delegati (Presidente e Amministratore Delegato), nonché i titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, sono compresi tra coloro che soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità.

Rientrano tra gli incarichi dirigenziali interni, che comportano l'esercizio, in via esclusiva, delle competenze di amministrazione e gestione o di diretta collaborazione, gli incarichi attribuiti al personale dirigente e, per assimilazione, quelli attribuiti al seguente personale:

- i Responsabili di I° livello;
- i Responsabili di Sito e i loro Sostituti, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa;
- i Responsabili di Area, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa.

L'inconfiribilità degli incarichi dipende dalla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo, del Codice Penale (artt. da 314 a 360).

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di SO.G.I.N. S.p.A. sono di natura privata e ad essi si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi contratti collettivi.

Al riguardo si segnala che la legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha disposto tra l'altro la sostituzione dell'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale prevede che per dipendente pubblico si intende anche il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. Tra i predetti enti rientra anche SO.G.I.N. S.p.A. il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, relativamente alla tutela di coloro che segnalano condotte illecite ex lege n. 190/2012, i dipendenti Sogin, sono qualificati quali dipendenti pubblici.

#### Indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico

Nell'esercizio delle sue attività, SO.G.I.N. S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 79/1999, si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Gli indirizzi sono stati emanati con il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2001, il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2004 (che ha anche abrogato il precedente DM), la Direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 28 marzo 2006 e la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2009, confermata dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 agosto 2016.

Relazione sulla gestione del gruppo Sogin 2018

**NUCLECO S.P.A.**

Nucleco, soggetta a direzione, coordinamento e controllo da parte di Sogin, svolge la maggior parte delle proprie attività nell'ambito del programma sviluppato da Sogin per il decommissioning delle centrali nucleari e degli impianti ENEA del ciclo del combustibile nucleare <sup>(1)</sup>.

Nucleco opera nella gestione dei rifiuti radioattivi, sia attraverso gli impianti di proprietà ENEA siti nel Centro Ricerche della Casaccia, sia con impianti, apparecchiature e sistemi propri, siti presso lo stesso Centro o nei cantieri temporanei attrezzati presso i propri clienti.

Le attività riguardano essenzialmente la progettazione e lo sviluppo di piani di bonifica, la caratterizzazione radiologica e lo smantellamento di sezioni d'impianto, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la custodia dei

materiali e dei rifiuti radioattivi prodotti dagli impianti del Centro Ricerche della Casaccia. Sono, altresì, prestati servizi di supporto operativo al decommissioning, nonché servizi di ingegneria nella progettazione ed analisi di sicurezza.

Analoghe attività di gestione dei rifiuti radioattivi e di supporto operativo sono svolte per ENEA.

Nucleco, inoltre, assicura lo svolgimento delle attività operative del "Servizio Integrato", per il trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo a lungo termine dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, provenienti dal comparto medico-sanitario, dalla ricerca e dall'industria, e delle sorgenti radioattive dismesse.

Nell'ambito delle altre attività prestate per clienti diversi dai soci, Nucleco svolge attività di bonifica ambientale anche a carattere radiologico.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SOGIN S.P.A.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin SpA è costituito dall'insieme degli atti e delle direttive stabiliti dagli organi e dalle funzioni previste dallo Statuto e dalle disposizioni di legge, nonché dai soggetti apicali della Società, ovvero, di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e ne esercitano la gestione e il controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, garantendo l'unitarietà del sistema aziendale nella realizzazione delle strategie e dei programmi definiti per compiere l'oggetto sociale previsto dall'art.4 dello Statuto.

Conseguentemente, i principali attori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin SpA sono:

- gli Organi sociali: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato);
- gli Organi sociali di controllo: il Collegio Sindacale;
- la Società incaricata della Revisione Legale dei Conti;
- l'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;
- il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, di cui alla legge n. 190/2012;
- la Funzione di Controllo Interno (Internal Auditing);
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui allo Statuto societario;


- i Direttori di funzione e i Responsabili delle unità produttive, ciascuno in funzione dei poteri attribuiti tramite procure.

Mentre, fra i principali atti e direttive, rientrano:

- la Parte Generale e le Parti Speciali del Modello;
- il Codice Etico;
- gli altri atti di indirizzo del Consiglio d'Amministrazione sull'organizzazione, la gestione e il controllo;
- gli atti organizzativi e gestionali dei soggetti delegati, fra cui, le disposizioni organizzative, gli atti di pianificazione strategica gestionale, gli atti diretti a definire le politiche e i programmi attuativi da porre in essere nell'esercizio dell'impresa;
- gli atti e le direttive compiuti dai responsabili delle strutture interne e delle unità produttive, nonché degli altri incaricati;
- il sistema procedurale.

Fermo rimanendo quanto sopra illustrato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin S.p.A. è soggetto ad interventi di adeguamento e miglioramento continuo volti a garantire efficacia, efficienza e conformità all'azione societaria e alla minimizzazione dei rischi che essa comporta. In tale ottica, il sistema di gestione dei rischi e il sistema di gestione integrato assumono un ruolo di particolare centralità nell'ambito del sistema di controllo interno di secondo livello.

<sup>1</sup> Nucleco possiede i requisiti previsti all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (ex art. 218 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006) ed in qualità di impresa collegata può ricevere contratti da Sogin S.p.A. in deroga alle procedure di evidenza pubblica di selezione del contraente.



Relazione sulla gestione del Gruppo Sogin e Bilancio d'esercizio Sogin S.p.A. al 31 dicembre 2018

Per ulteriori approfondimenti in merito alla struttura gerarchica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin S.p.A. e delle disposizioni fondamentali a cui la Società si attiene nel disciplinarne i meccanismi di funzionamento e nel regolare i comportamenti organizzativi e individuali, si rimanda alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società.

La trattazione di dettaglio delle attività e delle sfere di competenza dei vari organi sociali, della Società di Revisione Legale dei Conti nonché la logica di funzionamento dei sistemi di controllo interno, di gestione integrata e di gestione dei rischi (ed i relativi attori coinvolti) sono oggetto di dettagliata illustrazione all'interno della Relazione sul Governo Societario di Sogin S.p.a., redatta ai sensi dell'art. 6, co. 2 e 4, D. Lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, nel corso dell'anno 2018 è stato dato seguito ad azioni di

consolidamento e di affinamento della struttura organizzativa di Sogin.

In particolare, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, è stato inserito l'incarico di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Radioprotezione allo scopo di coordinare, monitorare e assicurare l'attuazione del Piano di miglioramento QAS.

Inoltre, sono state apportate modifiche nell'ambito di alcuni processi da cui ne è derivato lo spostamento di attività tra due Funzioni a diretto riporto dell'Amministratore Delegato. Ciò al fine di rendere indipendenti le responsabilità relative alla Cyber Security e alla Gestione operativa del sistema informativo aziendale (ICT) e gestire, nell'ambito della stessa Funzione, il presidio dei processi relativi al mantenimento delle certificazioni ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO/IEC 17020. In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed alla nuova normativa nazionale emanata in recepimento del predetto Regolamento è stato nominato il Data Protection Officer (DPO).




Tabella 1 – Organigramma Sogin S.p.A. al 31.12.2018

Relazione sulla gestione del gruppo Sogin 2018

## CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Sogin, quale società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.

Il Magistrato Delegato al controllo ha diritto ad assistere alle riunioni degli Organi societari (Assemblea degli azionisti, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), nonché alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e, in qualità di relatore, predisporre la Relazione con la quale la Corte, dopo la sua approvazione, ed in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento circa i risultati del controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Le funzioni di Magistrato Delegato al controllo sono state svolte, fino a marzo 2018, dal Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa. Nell'adunanza dell'11 aprile 2018, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di assegnare al Magistrato Rossana De Corato le funzioni di Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria di Sogin S.p.A.

Le funzioni di Delegato Sostituto al controllo sono state svolte, fino al 30 settembre 2018, dal Consigliere Chiara Bersani.

## SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI DELLA COMMESSA NUCLEARE

Sogin è soggetta al controllo e alla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, (di seguito "ARERA"), attraverso un sistema regolatorio basato sull'approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo.

L'ARERA, con le delibere n. 574/2012 e n. 194/2013, ha definito il regime regolatorio per il periodo 2013-2016, che prevede un meccanismo di riconoscimento dei costi del programma nucleare finalizzato ad accelerare il decommissioning e ad aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa. Tale sistema è stato prorogato anche per il 2017, 2018 e 2019 con correttivi principalmente legati alla sospensione del meccanismo premi penalità e milestone, nonché alla variazione della base costi impiegata nel riconoscimento della categoria dei costi commisurabili.

Il regime regolatorio suddivide i costi della Commessa Nucleare in diverse categorie e li sottopone a modalità di riconoscimento distinte. Le categorie di costo individuate da ARERA sono:

- Costi generali efficientabili;
- Costi ad utilità pluriennale;
- Costi commisurabili all'avanzamento;
- Costi esterni commisurati all'avanzamento;
- Costi obbligatori;
- Costi per l'incentivo all'esodo;
- Imposte.


I costi generali efficientabili consistono in costi esterni per i servizi vari di sito, i costi di coordinamento e servizi (escluso

quanto compreso nei costi obbligatori e legati al volume delle attività di smantellamento) e in costi del personale per le funzioni di staff. In questa voce di costo rientra tutto il restante personale di sede che svolge attività per la commessa nucleare (secondo i criteri della separazione contabile), nonché il personale di sito non obbligatorio addetto ai servizi (amministrazione, gestione personale, ecc.).

I costi ad utilità pluriennale sono costi sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati e per i quali è prevedibile un utilizzo anche oltre il termine della commessa nucleare, ovvero hanno una vita utile inferiore alla durata delle attività di smantellamento.

I costi ad utilità pluriennale sono riconosciuti sulla base di quanto disposto nella delibera ARERA del 9 maggio 2013 n. 194/2013/R/EEL. In ciascun anno è previsto il riconoscimento di: a) quote di ammortamento calcolate sulla base di determinate vite utili dei beni ad utilità pluriennale, fissate puntualmente dalla Deliberazione sopra citata; b) un'equa remunerazione del capitale investito netto riconosciuto.

Le quote di ammortamento sono riconosciute in ogni esercizio sulla base del tasso di variazione medio dell'anno n del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'Istat, della variazione del capitale investito lordo realizzatesi nell'anno "n" per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo ovvero a completamento della vita utile standard dei cespiti relativi ai beni ad utilità pluriennale e degli investimenti lordi relativi ai beni ad utilità pluriennale realizzati ed entrati in esercizio nell'anno "n".



Relazione sulla gestione del Gruppo Sogin e Bilancio d'esercizio Sogin S.p.A.  
al 31 dicembre 2018

Il criterio di computo degli ammortamenti nella RAB (Regulated Asset Base) non è in linea con il criterio di computo degli ammortamenti secondo il Codice Civile e i principi contabili nazionali, che prevedono di ammortizzare sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei beni. La RAB rappresenta, in sintesi, il valore regolatorio dei cespiti Sogin non impiegati direttamente nel decommissioning.

La remunerazione del capitale investito netto viene riconosciuta utilizzando il tasso di remunerazione definito dall'Autorità ad inizio di ogni periodo di regolazione.

I costi commisurabili all'avanzamento consistono in costi esterni per le consulenze, prestazioni professionali e consulenze di ingegneria e costi di personale interno e interinale legati all'andamento delle attività.

I costi esterni commisurati all'avanzamento delle attività di smantellamento sono rappresentati da costi esterni ed interni relativi a contratti per la realizzazione fisica delle attività di smantellamento, ivi compresi la realizzazione dei depositi provvisori e di chiusura del ciclo del combustibile.

I costi obbligatori sono costi sostenuti in riferimento alla protezione fisica, alla vigilanza dei siti e della sede, alle coperture assicurative, alla formazione obbligatoria e alle attività di gestione e sorveglianza degli impianti sulla base di leggi e prescrizioni, alla sorveglianza radiologica ambientale, al mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale e alla sorveglianza medica e radiologica dei lavoratori.

Per quanto attiene il riconoscimento per le categorie di costi esterni commisurati all'avanzamento, commisurabili, obbligatori e ad utilità pluriennale è previsto un meccanismo basato su un'analisi, condotta dall'ARERA, sia sul preventivo annuale che sul relativo consuntivo.

Per quanto riguarda i costi generali efficientabili, l'Autorità definisce il valore iniziale di riferimento, determinato considerando i costi generali efficientabili di un anno base, aggiornati all'inflazione e depurati dei costi straordinari o minusvalenze eventualmente registrate, dei costi di competenza economica di anni diversi da quello dell'anno base.

L'Autorità riconosce i costi generali efficientabili di ciascun esercizio sulla base di un valore iniziale di riferimento, del tasso di variazione medio nell'anno dei prezzi al consumo e di un tasso annuale di produttività, fissato al momento all'1%.

Il margine positivo o negativo (c.d. margine di contribuzione della gestione efficientabile alla commessa nucleare) scaturisce dalla differenza tra i costi generali efficientabili riconosciuti dall'ARERA e quelli effettivamente sostenuti da SOGIN nell'anno di riferimento.

I costi commisurabili all'avanzamento, inoltre, sono riconosciuti a consuntivo, purché inferiori o uguali ai valori limite definiti annualmente dall'ARERA sulla base di specifici

driver. Tali valori sono determinati fondamentalmente dall'incremento dell'avanzamento annuo di alcuni progetti "strategici" (denominati task driver) rispetto all'anno precedente.

I costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo sulla base di un piano pluriennale, ed eventuali oneri superiori a quanto preventivato sono oggetto di valutazione da parte di ARERA e riconosciuti solo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali, sulla base di giustificati e documentati motivi.

Il regime regolatorio prevede, inoltre, un meccanismo premio/penalità che si basa sul raggiungimento di alcuni obiettivi specifici di avanzamento denominati Milestone; tale meccanismo è sospeso per le annualità 2018-2019 con Delibera ARERA.

Le Milestone vengono definite all'inizio del periodo di regolazione per il quadriennio successivo e sono poi aggiornate di anno in anno (in base a valutazioni effettuate congiuntamente dal tavolo istituzionale a cui partecipano MISE, ISIN e ARERA). In buona sostanza attraverso le Milestone viene valutato il raggiungimento di risultati chiave per determinare l'avanzamento dei progetti più importanti. I ritardi o anticipi nel raggiungimento di tali obiettivi può portare all'applicazione di penali o premi secondo le casistiche sotto indicate:

- raggiungimento nel corso dell'anno di oltre il 70% delle milestone: il premio erogato da ARERA a Sogin varierà tra i 2 e i 3 milioni di euro e, in caso di anticipo di milestone previste in anni successivi, il premio potrà essere incrementato fino a un valore massimo di 5 milioni;
- raggiungimento di milestone per un peso compreso tra il 50% e il 70%: il premio erogato da ARERA sarà pari a zero;
- raggiungimento nel corso dell'anno di milestone per un peso totale inferiore al 50%: comporta una penale imposta da ARERA (variabile da 0.02 a 1 milione di euro) ed il riconoscimento dei costi sostenuti per attività commisurabili nel limite massimo della relativa base costi, così come preventivamente stabilita da ARERA (34 milioni di euro nel 2018)<sup>2</sup>. Tuttavia, la penalità espressamente applicata verrà ripartita su più esercizi, qualora dovesse determinare una perdita d'esercizio nel conto economico (l'eccedenza verrebbe recuperata negli esercizi successivi). Questo meccanismo serve ad evitare il contrasto con normativa europea e nazionale sul tema della responsabilità dell'esercente nucleare (disponibilità delle risorse finanziarie necessarie affinché lo stesso possa adempiere ai propri obblighi soprattutto in materia di sicurezza – art 58 bis del D.Lgs. 230/95).

Oltre alle milestone il sistema regolatorio prevede che il meccanismo di riconoscimento dei costi commisurabili sia legato all'effettivo avanzamento dei progetti definiti strategici da ARERA denominati *Task driver*. Attraverso la loro valutazione ARERA valuta il complessivo avanzamento del programma di decommissioning. Per questo motivo ogni anno il minimo dei costi commisurabili riconoscibile è correlato al corrispondente avanzamento delle task driver.

<sup>2</sup> A titolo puramente esemplificativo, se in un dato anno si raggiungessero milestone per un peso totale inferiore al 50% e i costi a consuntivo per attività commisurabili fossero pari a 35 milioni di euro, Sogin registrerebbe una "perdita" di 1 milione di euro, nel caso di base costi pari a 34 milioni di euro e cioè 35 milioni di costi meno 34 milioni di base costi. Viceversa, se i costi a consuntivo fossero al di sotto del valore massimo riconoscibile da ARERA, non ci sarebbe alcuna decurtazione.

Relazione sulla gestione del gruppo Sogin 2018

L'ARERA, oltre a definire il modello di remunerazione per Sogin, controlla le attività sotto il profilo dell'afferenza dei costi sostenuti al perimetro degli "oneri nucleari" così come definiti dal DM del 26 gennaio 2000 in un quadro di efficienza ed efficacia, determinando l'entità degli oneri da addebitare sulla tariffa elettrica (A2rim) e attraverso la Cassa per i servizi

energetici e ambientali (CSEA) garantisce la copertura dei fabbisogni finanziari di Sogin.

Per tale motivo Sogin sottopone annualmente ad ARERA un Piano Finanziario, che viene poi aggiornato trimestralmente in occasione degli aggiornamenti tariffari.

## SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI DELLA COMMESSA DEPOSITO NAZIONALE

Sogin è incaricata della localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (di seguito anche "DNPT") secondo quanto previsto dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. L'art. 25 comma 3 del medesimo decreto prevede che la società realizzi il DNPT con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.

Nel 2012, con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 è stato stabilito che *"le disponibilità correlate alla componente tariffaria di cui all'art. 25, comma 3 del DL 15 febbraio 2010 n. 31 sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del parco tecnologico comprendente il deposito nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti"*.

Con delibera ARG/elt 109/10, l'Autorità aveva avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari, al fine di modificare

ed integrare i criteri di efficienza economica e le disposizioni per la separazione contabile definiti dalla deliberazione ARG/elt 103/08. Successivamente, in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari 2012, l'Autorità ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DNPT, anche nelle more dell'emanazione dei criteri necessari alla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del DNPT di cui all'art. 27 comma 1 del D.lgs. 31/2010. Con la determinazione a consuntivo degli oneri 2013, con delibera 260/2014, l'ARERA ha preso atto dell'emanazione dei criteri per la localizzazione del DNPT e della loro avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA in data 4 giugno 2014.

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti incontri e interlocuzioni tra Sogin e l'ARERA, aventi per oggetto la definizione del sistema regolatorio per il riconoscimento dei costi relativi all'attività del DNPT ed il riconoscimento dei costi ad oggi sostenuti.

Tuttavia, ad oggi, non risulta ancora definito un meccanismo di riconoscimento specifico. Si evidenzia, inoltre, che Sogin ha inviato all'ARERA ogni anno tutti i documenti di dettaglio dei costi sostenuti secondo un modello condiviso con la stessa Autorità (da ultimo il documento "DN PT 00097" inviato a luglio 2018).

## CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO INTEGRATO

ENEA ha affidato a Nucleo lo svolgimento del "Servizio integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività provenienti da operatori esterni" (di seguito anche "Servizio Integrato") in base ad una specifica Convenzione del 1989.

Il D. lgs. n. 52/2007, all'art. 17, 3° comma, ha specificato che il Servizio Integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento di condizionamento ed il deposito provvisorio. Al Servizio Integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale